

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 45/97

del 10 luglio 1997

che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che il protocollo 47 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 4/96 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione, del 17 aprile 1996, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 586/93 recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo seguente è aggiunto nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo, al punto 41 [regolamento (CEE) n. 586/93 della Commissione]:

← 396 R 0693: regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione, del 17 aprile 1996 (GU L 97 del 18. 4. 1996, pag. 17).*

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 693/96 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1997 a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

⁽¹⁾ GU L 102 del 25. 4. 1996, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 97 del 18. 4. 1996, pag. 17.